



**COMUNE DI CECINA**  
**Provincia di Livorno**

---

**SETTORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA,  
PATRIMONIO E INNOVAZIONE DIGITALE**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE EXTRASCOLASTICA DELLA  
PALESTRA DI VIA MONTESANTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA  
PASUBIO . SMART CIG. NR. ZC520C7C7C**

**Art. 1 – Oggetto**

Gestione extrascolastica della Palestra di via Montesanto del Polo scolastico di via Pasubio. ai fini della sua utilizzazione per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, amatoriali, agonistiche, tornei e similari e per la pratica dello sport in genere nel rispetto comunque delle caratteristiche tecniche del campo da gioco.

L’impianto è costituito dal campo centrale e dalle relative pertinenze (interne: spogliatoi e servizi; ed esterne: aree a verde) A tal fine verrà redatto un verbale di consegna dell’immobile e relativo inventario dei beni e attrezzature ivi presenti.

Le opere, gli impianti, le attrezzature e gli arredi esistenti nell’impianto costituiscono parte del patrimonio del Comune. Alla scadenza della gestione, ovvero alla perdita di efficacia della stessa per effetto di revoca o risoluzione, le opere, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, compresi ogni nuova realizzazione o acquisto, rientreranno nella piena disponibilità del Comune in condizioni adeguate per un loro ordinario utilizzo e funzionamento. A tal fine verrà redatto un verbale di consegna dell’immobile e relativo inventario dei beni e attrezzature ivi presenti.

**Art. 2 – Requisiti soggettivi del gestore**

I soggetti affidatari della gestione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere società o associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva o sociale, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- avere risorse gestionali interne commisurate al tipo di impianto oggetto della gestione;
- esercitare un’attività sportiva ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto;
- essere disponibili ed in grado di gestire per la comunità tutta, ovvero con modalità tali che non solo gli associati, ma tutti i cittadini possano usufruire dell’impianto.
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.99 n.68;
- rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (applicato in via analogica);

Sono ammesse alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 ed altresì i soggetti costituiti da associazioni singole o riunite, ovvero da associazioni che intendano riunirsi costituendo un apposito Comitato di

Gestione il quale, in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere formalizzato mediante apposito atto notarile.

### **Art. 3 – Procedura di aggiudicazione**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi, con attribuzione del punteggio massimo di 100:

#### OFFERTA QUALITATIVA:

PUNTI 70

A)- descrizione delle attività sportive proposte (ricomprese tra quelle espletabili nell'impianto in questione), con particolare riferimento alla qualifica professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati, al legame con il territorio (numero degli affiliati residenti nel Comune di Cecina al 30 OTTOBRE 2017 che praticano le attività espletabili nell'impianto)

Punteggio massimo attribuibile 30

B)- attività formativa indirizzata al settore giovanile (ragazzi fino a 18 anni di età) con specifico riferimento al numero di ore settimanalmente destinate nell'impianto all'insegnamento e all'espletamento di attività agonistiche

Punteggio massimo attribuibile 20

C)- attività indirizzata a finalità sociali (progetti con A.S.L. e altro) ed eventuale numero di corsi gratuiti o a condizioni particolarmente vantaggiose per l'utenza cittadina a basso reddito

Punteggio massimo attribuibile 10

D)- esperienza nella gestione di impianti sportivi simili

Punteggio massimo attribuibile 10

In relazione a quanto previsto dai punti A, B e C è necessario produrre una relazione che illustri chiaramente quanto richiesto suddiviso per singoli punti.

I punti relativi agli elementi dell'offerta qualitativa di cui sopra verranno attribuiti secondo le percentuali sotto indicate, corrispondenti ai seguenti giudizi:

|                    |      |
|--------------------|------|
| - ottimo           | 100% |
| - più che adeguato | 70%  |
| - adeguato         | 50%  |
| - sufficiente      | 35%  |
| - inadeguato       | 0%   |

#### OFFERTA ECONOMICA:

PUNTI 30

- rialzo percentuale unico sul canone annuo posto a base di gara

punteggio massimo attribuibile 30

I punti a disposizione per l'offerta economica saranno attribuiti con il seguente criterio: il coefficiente 30 verrà attribuito ai soggetti che avranno offerto il maggior rialzo mentre per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

|          |   |
|----------|---|
| formula: | $RO : RM = X : 30$                            |
| ove      | RO rialzo offerto                             |
|          | RM rialzo migliore                            |
|          | X punteggio da assegnare all'offerta in esame |
|          | 30 massimo punteggio                          |

Sarà esclusa l'offerta che sarà valutata con il giudizio di INADEGUATO al punto A e/o al punto B dell'offerta qualitativa.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione di gara.

La Commissione provvederà all'attribuzione dei punteggi sulla base di giudizi sintetici dando rilevanza, oltre agli elementi sostanziali sopra descritti, alla puntuale e organica rispondenza della illustrazione della proposta qualitativa rispetto alle singole voci di valutazione, nonché alla completezza, chiarezza e adeguatezza di ogni singola voce, cui corrispondono le relative percentuali di punteggio soprariportate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa soddisfi i requisiti dell'avviso.

L'Amministrazione si riserva comunque la più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

#### **Art. 4 - Canone annuo a base di gara**

Il canone annuo alla gestione posto a base di gara sul quale dovranno essere presentate offerte in rialzo è fissato in euro 1.000,00= (mille/00), oltre I.V.A.. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate di identico valore aventi le seguenti scadenze: entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno per l'intera durata della gestione.

#### **Art. 5 – Durata dell'appalto**

L'affidamento della gestione avrà la durata di 3 anni, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione comunale che determinerà la decadenza anticipata del rapporto, senza che il gestore abbia niente da pretendere.

Il Comune di Cecina si riserva la possibilità di sospendere l'affidamento per il tempo necessario alla realizzazione di lavori di propria spettanza ritenuti necessari per l'impianto, senza che il gestore abbia nulla a pretendere.

#### **ART. 6 Utilizzo Scolastico dell'impianto**

Nel periodo e nell'orario scolastico (in genere, dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno, tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 17.00) l'utilizzo dell'impianto è riservato esclusivamente alle scuole pubbliche. Sarà cura del concessionario organizzare con gli istituti scolastici e con l'ufficio sport del Comune l'utilizzo della struttura nel rispetto dei criteri e delle modalità d'uso appositamente concordate.

#### **Art. 7 – Utilizzo dell'impianto sportivo**

L'impianto dovrà essere aperto a tutta la cittadinanza con applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 12 ed il gestore dovrà organizzare, nelle ore libere da eventuali impegni scolastici, la distribuzione degli spazi e dei tempi di utilizzo della struttura per tutti i cittadini e per le associazioni sportive richiedenti, garantendo un'apertura giornaliera di almeno 4 ore, di cui il 70% a disposizione delle associazioni e delle società sportive, riservando gratuitamente 15 giorni all'anno a favore del Comune di Cecina per progetti di turismo sportivo o altre iniziative eventualmente programmate o patrocinate dall'Assessorato competente (progetti e iniziative da organizzarsi con la collaborazione del Gestore, il quale dovrà mettere a disposizione gratuitamente personale e servizi vari, quali illuminazione, spogliatoi, pulizie, materiali, etc.).

Il piano di riparto degli spazi dell'impianto dovrà essere comunicato nel mese di settembre di ogni anno (salvo il primo anno di gestione che dovrà essere fatto entro 30 giorni dall'aggiudicazione) all'amministrazione comunale che dovrà concedere l'assenso. Le eventuali problematiche connesse

all'utilizzazione, qualora non definite con l'intervento dell'amministrazione comunale, saranno rimesse alla valutazione di una Commissione composta da un rappresentante del Comune, un rappresentante del Concessionario ed un rappresentante del CONI.

Ogni utilizzazione degli impianti diversa da quella sportiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. Il Comune, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del Concessionario, si riserva di concedere l'uso dell'impianto sportivo per l'effettuazione di altre manifestazioni esigendo dal gestore la necessaria assistenza.

Il Dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale del Comune, di concerto con il gestore, può emanare uno specifico regolamento che disciplini l'utilizzo dell'impianto, gli orari di apertura e chiusura, l'accesso del pubblico, le modalità di custodia e ogni altro aspetto che possa essere ritenuto rilevante dal Comune e dal gestore.

### **Art. 8 – Oneri e responsabilità gestionali a carico del gestore**

Al Gestore, oltre a tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto, farà carico quanto segue:

- la gestione dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, della quale il gestore è a perfetta conoscenza avendo effettuato apposito sopralluogo ai fini della partecipazione alla presente procedura, senza poter avanzare alcuna azione, pretesa o ragione nei confronti del Comune di Cecina;
- la custodia dell'impianto, dei locali e delle attrezzature 24 ore su 24;
- il controllo degli accessi dell'impianto per 24 ore giornaliere;
- la pulizia dell'intera struttura da effettuarsi quotidianamente (campo da gioco, spogliatoi, servizi igienici e pertinenze interne ed esterne);
- il rimborso al Comune di Cecina di euro 3.400,00 annui relativo alle utenze (servizi idrici, calore ed energia elettrica), come da ripartizione calcolata e riportata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 17/10/2017. Tale pagamento dovrà essere effettuato per l'intera durata della concessione al Comune di Cecina contestualmente al versamento alle scadenze stabilite del canone di gestione;
- l'acquisto di almeno n. 1 defibrillatore DAE da posizionare all'interno della struttura sportiva e la formazione di personale addestrato in numero adeguato affinché durante l'orario di apertura giornaliera dell'impianto, per tutta la durata della gestione, almeno n. 1 unità di tale personale addestrato alle manovre rianimatorie BLS-D sia sempre presente; **tale acquisto e la formazione del personale addestrato devono essere fatte prima dell'inizio della gestione** e tale apparecchio dovrà essere sempre lasciato a disposizione anche delle Scuole nella struttura sportiva in argomento;
- la responsabilità gestionale;
- la manutenzione ordinaria dell'impianto intesa come l'insieme di tutti gli interventi da attuare con continuità temporale al fine di conservare l'impianto nelle migliori condizioni di efficienza e di funzionalità e di garantire l'ottimale utilizzo della struttura e la sicurezza degli utenti; a titolo esemplificativo: riparazioni, sostituzioni, interventi di adeguamento, mantenimento in perfetta efficienza dell'addolcitore, verniciature e tinteggiature, verifiche periodiche, cura delle aree verdi pertinenti la struttura, ecc.);
- la manutenzione straordinaria qualora necessaria per la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria o per la riparazione di danneggiamenti causati da terzi;
- l'obbligo di fornire all'Amministrazione comunale entro 15 giorni dall'aggiudicazione il nominativo del responsabile della struttura e del responsabile della sicurezza;
- divieto di installare all'interno dell'impianto sportivo comunale slot machines o giochi similari;
- la formale assunzione della qualifica di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all'attività esercitata;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti compresi quelli classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività;

- la polizza di responsabilità civile per danni a persone e cose;
- l'obbligo di dotarsi a proprie spese di tutte le attrezzature necessarie per l'utilizzo dell'impianto;
- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, il Gestore assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo che l'esecuzione degli interventi sarà effettuata da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, con riferimento in particolare alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: l'osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dal Comune di Cecina, che potrà richiedere alle imprese tutta la documentazione occorrente;
- il Comune di Cecina resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Gestore con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Gestore ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta dell'Ente proprietario; a tal fine il Gestore manleva il Comune di Cecina da ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore è tenuto in particolare:

- a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e le attrezzature di pertinenza dell'impianto e, in ogni caso, a ripristinare con assoluta urgenza quanto sia stato danneggiato o eventualmente a provvedere alla sostituzione di quanto non sia suscettibile di riparazione;
- a dare immediata comunicazione al Comune circa danni all'impianto o alle attrezzature ed eventuali comportamenti scorretti da parte degli utilizzatori.

Il Gestore potrà altresì realizzare nella struttura comunale opere di miglioria, compreso impianti di efficientamento energetico, a condizione che gli interventi siano preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale per la successiva richiesta agli Enti preposti delle occorrenti autorizzazioni, nulla osta, ecc. preordinate all'esecuzione delle opere prospettate, che gli oneri relativi siano a totale carico del Gestore e che la proprietà di tali opere sia trasferita al Comune alla scadenza della concessione di affidamento in gestione dell'impianto.

Qualora gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o le migliorie proposte necessitino di progettazione e/o di certificazioni il Gestore dovrà presentare preventivamente i progetti definitivi all'Amministrazione comunale per la successiva richiesta agli Enti preposti delle occorrenti autorizzazioni, nulla osta, ecc. preordinate all'esecuzione delle opere progettate; le prescritte agibilità saranno a carico del Concessionario.

Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Gestore per eventuali migliorie e/o addizioni effettuati nel corso della gestione. In particolare nessun compenso sarà dovuto per il valore residuo non ammortizzato dei beni al termine della concessione.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli Istituti scolastici un locale da adibirsi a magazzino.

La sottoscrizione del presente capitolato vale per il Gestore e per il Comune come attestazione contestuale di conoscenza dello stato dei luoghi e delle strutture in relazione alla conservazione ed in ordine al quadro manutentivo complessivo

Il Comune di Cecina con preavviso di 7 giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R (salvo i casi di urgenza), potrà riservarsi l'utilizzo dell'impianto per realizzare nello stesso tutti gli interventi che riterrà opportuni e necessari senza che nessuna indennità o compenso possano essere corrisposte al Concessionario. Il periodo di mancata attività sportiva, debitamente certificato, potrà essere differito o recuperato al termine della scadenza della Gestione.

Il Comune di Cecina si riserva la disponibilità di tutte le coperture dell'impianto sportivo al fine di realizzare eventuali impianti fotovoltaici. I benefici economici di tali impianti saranno di spettanza dell'Ente.

## **Art. 9 – Garanzie e coperture assicurative**

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme di legge, quanto segue:

- **cauzione definitiva:** pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) che, seppure determinata sulla base del valore annuale del canone a base di gara e del costo annuale delle utenze, è posta a garanzia dell'adempimento di **tutte** le obbligazioni del contratto, nessuna esclusa, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno in conformità al disposto di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza tipo di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004, n. 123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso Decreto 123/2004.

La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

- Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

b) mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

c) fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

#### - **polizza assicurativa**

Al momento della firma del contratto la società aggiudicataria dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata della gestione:

- **polizza di assicurazione di Responsabilità civile** verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali, € 3.000.000,00 per danni alle cose.

Tale polizza dovrà contenere esplicita rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso derivanti dall'attività di gestione in oggetto. L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

#### **Art. 10 – Controlli**

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il gestore si obbliga a fornire all'Amministrazione comunale entro il mese di ottobre di ogni anno:

- una Relazione Illustrativa dell'andamento gestionale con indicazione dell'attività espletate, delle associazioni che hanno fruito della struttura, del numero e tipologia degli utenti della stessa;

- una Relazione sulla manutenzione dell'impianto;

- il Programma delle attività sportive e non che si svolgeranno nell'impianto nell'anno sportivo successivo (in caso di proroga della convenzione)

- il nominativo del responsabile della struttura, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza ;

Il gestore si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del Decreto Legislativo 81/2008. Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi. L'Amministrazione Comunale potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto, con diritto inoltre di visionare i documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme stabilite. L'Amministrazione Comunale potrà nominare una commissione tecnica interna per effettuare tali controlli.

#### **Art. 11 - Responsabilità del gestore**

L'assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 determina la riferibilità al gestore nella prospettazione funzionale diretta degli adempimenti idonei a garantire la sicurezza e l'efficienza della struttura e degli obblighi manutentivi idonei a garantire la consistenza patrimoniale dell'impianto.

Il Gestore risponde comunque di tutti i fatti ed i comportamenti del proprio personale e dei propri associati nel disimpegno delle attività loro attribuite.

#### **Art. 12 – Tariffe**

Le tariffe, comprensive d'IVA e indicate nell'allegato A (stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 17/10/2017), saranno incamerate dal Gestore.

#### **Art. 13 - Pubblicità**

Il gestore potrà gestire la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto, incamerandone i rispettivi proventi, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni e provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari conseguenti.

#### **Art. 14 - Responsabilità del Comune**

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità e rilevato indenne per qualunque azione che dovesse essere promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza della gestione. A tal fine il gestore è obbligato a stipulare, con una compagnia di primaria importanza, idonea polizza di garanzia da presentare al Comune al momento della stipula della convenzione.

#### **Art.15 - Decadenza del gestore**

In caso di gravi inadempienze del gestore l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revoca della gestione.

Nel caso di reiterate inadempienze, formalmente contestate, o gravi irregolarità tali da compromettere il corretto andamento della gestione, compreso il mancato pagamento delle utenze, il Comune diffida il gestore all'adempimento, assegnando un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale sarà formalmente dichiarata la decadenza dalla gestione, salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell'ente.

#### **Art. 16 - Tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010, Art. 3)**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto l'impresa aggiudicataria/Associazione/Società/Ente assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'affidamento in oggetto .

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contatto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

#### **art. 17 - Spese contrattuali**

Le spese inerenti alla formalizzazione del rapporto convenzionale ed ogni altro onere sono a totale carico del gestore.

#### **art. 18 - Controversie.**

Per tutte le controversie fra il Comune e il gestore che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

#### **art. 19 - Privacy**

Tutti i dati dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione della presente selezione, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

#### **art. 20 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Cecina, 21.11.2017

Il Dirigente del Settore  
Dott. Roberto Rocchi